

N. C.P. 4/2017 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Brondi Enrico (C.F. BRNNRC41H25E625G), nato a Livorno (LI) il 25.06.1941 ed ivi residente alla via Caduti di Marzabotto n. 2, osserva:

In data 9 dicembre 2015, Brondi Enrico presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Giulio Nicoletti.

In data 7 giugno 2017, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

- un pagamento rateale di € 800,00 mensili secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 75.098.86 cui vanno, però, sommate le spese della procedura di Sovraindebitamento che ammontano a circa € 6.286,00;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da due persone il Debitore e la moglie C.F. PRTM-RA41P45E713J sposata in comunione dei beni e fiscalmente a carico in quanto casalinga;



- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.069,58 come da tabella sottostante;

Elenco spese mensilmente previste	
vitto	-€ 250,00
Alloggio	-€ 205,89
Manutenzione auto	-€ 100,00
spese mediche	-€ 230,00
vestiario e calzature	-€ 40,00
Utenze ASA	-€ 13,87
Utenze ENI	-€ 13,12
Utenze ENEL	-€ 45,31
Tassa sui rifiuti	-€ 21,40
Spese varie/accidentali	-€ 150,00
TOTALE SPESE ORDINARIE MESE	-€ 1.069,58

- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.930,00,

È stata altresì allegata è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali quali lo sfratto coattivo subito dal Brondi da parte del Comune di Livorno per il quale il debitore ha effettuato una onerosa causa innanzi al Tar e al Consiglio di Stato e che al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a scoperti di conto corrente ed a carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa di soddisfazione del credito mediante azioni esecutive ordinarie, in base alle quali non sarebbe garantito il pagamento integrale né il momento temporale nel quale si ottiene il pagamento.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.



La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto dall'Avv. Emanuele Lepori con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Giulio Nicoletti.

DISPONE

- 1) Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di BNL Spa a favore dell'INPS di Livorno per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € 245,00;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](http://www.procedure.it);
- 5) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 6) liquida in € 4.206 il compenso del dott. Giulio Nicoletti (come da previsione di piano).

Si comunichi.

Livorno, 20 settembre 2017

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

